

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

La definizione di cosa sia il Pubblico Ufficiale (P.U.) si trova nell'**articolo 357** del Codice Penale. Secondo la norma possono essere pubblici ufficiali, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o altro ente pubblico:

- un dipendente pubblico;
- un cittadino o un professionista privato che deve svolgere compiti espressione di un pubblico potere;
- un lavoratore dipendente che in seno al proprio lavoro espleti funzioni pubbliche nell'attuazione della volontà pubblica.

Ciò che conta ai fini della norma è che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico.

Non ci sono molti dubbi sui soggetti titolari, nel nostro ordinamento, della funzione legislativa (il Parlamento) o di quella giudiziaria (i giudici), mentre più difficile è individuare con precisione i soggetti incaricati di adempiere alla funzione amministrativa, per questo la Cassazione ha precisato che la qualifica di pubblico ufficiale debba essere riconosciuta a coloro che possono o devono:

- formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione;
- esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Allora ad esempio, sono considerati Pubblici Ufficiali l'insegnante di una scuola statale e il professore di un istituto legalmente riconosciuto, così come il notaio per ognuna delle sue attività. Inoltre è considerato P.U. il direttore di un'azienda municipalizzata, perché pur non avendo poteri autoritativi concorre a formare la volontà dell'ente.

Tra le tipologie di poteri esercitabili da un P.U. Ci sono quelli:

- Autoritativi, per tutte le attività che palesano il potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto.
- Certificativi, per tutte le attività di documentazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria.

Per approfondire la tematica leggi la scheda giuridica al link:

<http://corruzione.liberapiemonte.it/files/2011/09/pubblico-ufficiale-23.pdf>